Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2195.

Regolamento per la esecuzione della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1024, sulla protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1024, riguardante la protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, per l'esecuzione della legge 3 giugno 1935-XIII, numero 1024, riguardante la protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 159. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria.

Art. 1.

In relazione agli articoli 1 e 7 della legge per la protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria, il compito di organizzare la sorveglianza dei segnali dei punti stessi e di procedere agli incombenti derivanti dalla protezione, è affidato all'Istituto geografico militare, con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Ogni Ente statale, il quale stabilisca un segnale che intenda mettere sotto la protezione della legge, deve darne preventiva notizia all'Istituto geografico militare, comunicando in seguito, a mezzo di stampato conforme al modello allegato 1, tutti i dati relativi al segnale stesso.

Gli stampati sono forniti, a pagamento, dall'Istituto geografico militare.

Art. 3.

Per la prima applicazione della legge, tutti gli enti debbono trasmettere all'Istituto geografico militare i dati predetti corrispondenti ai segnali già costruiti che richiedono particolare protezione.

Art. 4.

Al proprietario nel cui immobile è costruito un segnale, deve essere consegnata, a cura dell'Ente, una succinta monografia del segnale, contenente le precise concrete indicazioni relative ai vincoli ai quali il segnale è sottoposto, mediante uno stampato conforme al modello allegato 2.

L'Ente si fa rilasciare ricevuta dal proprietario.

Art. 5.

Di ogni variazione che intervenga, l'Ente deve dare notizia sollecita all'Istituto geografico militare mediante apposito stampato conforme al modello allegato 3.

Art. 6.

L'Istituto geografico militare è incaricato di tenere al corrente appositi schedari, nei quali debbono essere iscritti i segnali di cui all'art. 3.

Art. 7.

L'Istituto geografico militare comunica ai comandi territoriali i dati relativi ai segnali sottoposti alla vigilanza di ognuno di essi e le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 8.

I comandi territoriali provvedono, per i territori della rispettiva giurisdizione, ad organizzare in modo sicuro e sistematico la vigilanza dei segnali di cui ai precedenti articoli, valendosi degli elementi che giudicheranno — anche per ragioni di dislocazione — meglio indicati per l'assolvimento del compito, come ad esempio i comandi delle stazioni carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza, e simili, che nel disimpegno delle loro ordinarie funzioni possono facilmente esercitare anche tale vigilanza. Nessuna spesa perciò dovrà gravare per tali visite ordinarie sugli Enti interessati alla vigilanza dei segnali.

Art. 9.

La vigilanza deve effettuarsi con visite possibilmente periodiche secondo le disposizioni che sono impartite da ogni comando territoriale.

Art. 10.

Di ogni deterioramento o manomissione, come di ogni infrazione dei vincoli fissati per ciascun segnale, gli Enti incaricati della vigilanza debbono dare sollecita comunicazione, per il tramite dei comandi territoriali, all'Istituto geografico militare che ne informa l'Ente interessato.

Art. 11.

I segnali di particolare importanza potranno essere contraddistinti con apposite targhe o con speciali scritture; fermo però rimane il principio che anche il segnale non contraddistinto da alcuna scrittura, sia o no descritto negli elenchi corrispondenti conservati presso l'Istituto geografico militare, deve senz'altro intendersi protetto dalla legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Capo del Governo,
Ministro per la guerra e per la marina:
MUSSOLINI.

Mod. 1.

(*) . . . .

On. Direzione dell'Istituto Geografico Militare

UFFICIO SEGNALI

FIRENZE

Gli operatori d. . . . . hanno . . . .
. . . . nel punto di lat. . . . . long. . . . .
quota . . . . (giusta (**) . . . .)
in provincia di . . . . comune di . . . .
località . . . . in territorio di proprietà de
signor . . . .

Seguono a tergo i cenni monografici, lo schizzo o la fotografia e le servitù, relative nonchè le prescrizioni circa la vigilanza.

(*) Ufficio scrivente.
(**) Vedi tavoletta, foglio, ecc.

Il Capo del Governo.
Ministro per la guerra e per la marina:
MUSSOLINI.

MOD. 2.

Al Signor ....

....

In seguito ad accordi verbali presi con la S. V. ....

Tale segnale è nel punto di lat. .... long. .... quota .... giusta (*) .... sito in provincia di .... comune di .... località .... in territorio di proprietà della S. V.

Si allegano la fotografia (lo schizzo), un cenno monografico ed il riepilogo delle servitù relative a tale segnale. Inoltre si riporta il testo della legge vigente sulla protezione dei segnali perchè la S. V. possa uniformarsi alle prescrizioni della medesima.

(*) Vedi tavoletta, foglio, ecc.

Legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1024.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatto divieto di distruggere, rimuovere, deteriorare o rendere comunque inservibili i segnali che precisano stabilmente negli immobili la posizione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria, siano essi stabiliti dall'Istituto geografico militare o da altri Enti statali.

Coloro che violano tale disposizione sono puniti a norma dell'art. 673 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 2.

Ogni proprietario deve nei propri immobili permettere, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, la costruzione e la manutenzione dei segnali indicati nell'art. 1 della presente legge.

Al proprietario è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto del pregiudizio che, per effetto della permanenza del segnale, subisca l'immobile.

L'indennità è determinata dall'Ente che appone il segnale salvo, in caso di disaccordo, il diritto da parte dell'interessato di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 3.

L'Ente che colloca il segnale o i segnali, ha facoltà d'imporre limitazioni o vincoli necessari al funzionamento del segnale.

Nel caso che vengano imposti tali vincoli o limitazioni, si applicano le norme indicate nei capoversi secondo e terzo del precedente art. 2.

Art. 4.

Il proprietario dell'immobile, nel quale è stabilito il segnale, ha facoltà, qualora risulti necessario per la migliore utilizzazione dell'immobile stesso, di chiedere all'Ente interessato lo spostamento del segnale, offrendo, in quanto sia possibile, altro luogo adatto per stabilire il nuovo segnale.

Art. 5.

L'elenco dei segnali, di cui alla presente legge, è tenuto costantemente a giorno a cura dell'Istituto geografico militare, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 6.

Il possessore dell'immobile in cui è stabilito il segnale, deve avvertire il podestà del Comune o il più vicino Comando dei carabinieri Reali, di quei danneggiamenti subiti dal segnale, dei quali egli venga a conoscenza.

Art. 7.

La vigilanza sui segnali, formanti oggetto della presente legge, spetta ai Comandi di Corpo d'armata territoriali, secondo le disposizioni da stabilirsi nel regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Il Capo del Governo,
Ministro per la guerra e per la marina:
MUSSOLINI.

MOD. 3.

(*) ....

On. Direzione dell'Istituto Geografico Militare

UFFICIO SEGNALI

FIRENZE

Pregiomi comunicare che ....
.... costruito da questo ufficio nel punto di latitudine ....
e long. .... quota .... giusta
(**) ....
in provincia di .... comune
di .... località ....
.... e situato nel territorio
di proprietà del signor ....
....
ha subito ....
....

Invio quindi il nuovo schizzo (o fotografia) e la nuova monografia nonchè il riepilogo delle varie servitù in sostituzione degli elementi analoghi comunicati in precedenza.

(*) Ufficio scrivente.
(**) Vedi tavoletta, foglio, ecc.

Il Capo del Governo
Ministro per la guerra e per la marina:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2196.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della motonave « Marechiaro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave denominata « Città di Sorrento » di tonnellate 112,95 di stazza lorda, acquistata dalla Regia marina dall'armatore Giuffrè Natale fu Felice di S. Agnello di Sorrento, è iscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Marechiaro » a datare dal 7 maggio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2197.

Norme per le cessioni di crediti verso l'estero e di titoli esteri e italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, convertito in legge il 9 gennaio 1936-XIV, n. 103;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito in legge il 9 gennaio 1936-XIV, n. 102;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire facilitazioni a talune categorie di possessori di crediti verso l'estero e di titoli esteri o italiani emessi all'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di mantenere conti in valuta estera, di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103, può essere accordata, su richiesta motivata all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, e dietro speciale autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, anche a società, enti e ditte industriali e commerciali che svolgono prevalentemente la loro attività all'estero, anche qualora non abbiano filiali o affiliazioni dirette fuori del Regno.

Art. 2.

I conti in valuta estera da utilizzare per il proprio commercio dalle società, enti o ditte di cui all'art. 1, quando siano concessi, dovranno essere tenuti presso la Banca d'Italia o una delle banche autorizzate a fungere da agenzia della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

Art. 3.

È in facoltà del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute di accordare alle società, enti e ditte di cui ai precedenti articoli, che ne facciano richiesta all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, l'utilizzo del ricavo di titoli esteri regolarmente denunciati, per i quali abbiano ottenuto l'esonero dalla cessione ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631.

Il realizzo dovrà comunque essere effettuato con le modalità fissate dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ed il relativo ricavo versato nei conti, di cui all'art. 2.

Art. 4.

I cittadini italiani residenti all'estero che abbiano ristabilito definitivamente la loro residenza nel Regno o nei Possedimenti, nonchè i cittadini stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esonerati dall'obbligo di cedere i crediti verso l'estero e i titoli esteri o italiani emessi all'estero ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631.

Sono parimenti esonerate dall'obbligo di cessione le attività in divisa estera, pervenute successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, a cittadini italiani per donazione, dote o successione da stranieri nonchè in surrogazione di beni immobili precedentemente posseduti all'estero.

Art. 5.

Il corrispettivo in contanti dei crediti verso l'estero da cedersi ai sensi del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, quando la cessione non sia stata già liquidata nei confronti dei cedenti entro il 5 ottobre 1936-XIV, sarà calcolato sulle seguenti basi:

a) se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile quotata alla Borsa di Milano, il cambio sarà quello di acquisto sulla base del corso ufficiale della Borsa di Milano alla data in cui ha luogo il regolamento con il cedente:

b) se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile non quotata alla Borsa di Milano, si procederà anzitutto alla conversione in una delle valute liberamente trasferibili quotate alla Borsa di Milano e successivamente si darà luogo al regolamento alle condizioni di cui al precedente comma;

c) se si tratta di valuta estera non liberamente trasferibile e il trasferimento avviene per il tramite di un conto di clearing, il regolamento avrà luogo alle condizioni di trasferimento previste dai singoli accordi di clearing; se invece il trasferimento non avviene per il tramite di un conto di clearing, si darà corso alla liquidazione alle condizioni ottenute dal Regio Tesoro per il realizzo di tali crediti.

Art. 6.

Il corrispettivo in Buoni novennali del Tesoro 5 % - 1944 - dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero da cedersi ai sensi del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, quando la cessione non sia stata già liquidata nei confronti dei cedenti entro il 5 ottobre 1936-XIV, sarà calcolato sulle seguenti basi:

a) per quanto riguarda i titoli esteri il cui ricavo sia liberamente trasferibile, il prezzo sarà quello stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, e il cambio sarà quello stesso previsto per il regolamento dei crediti di che ai comma a) e b) dell'articolo precedente;

b) per quanto riguarda i titoli italiani emessi all'estero, le condizioni di prezzo e di cambio saranno quelle di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631;

c) per quanto riguarda i titoli comunque soggetti a cessione il cui ricavo non sia liberamente trasferibile, essi saranno da regolare al prezzo stabilito dall'art. 6 del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, e, qualora il trasferimento possa aver luogo per il tramite di un conto di clearing, ad un cambio adeguato alle condizioni di trasferimento previste pel ricavo di titoli nei singoli accordi di clearing; se invece il trasferimento non ha luogo per il tramite di un conto di clearing, si applicherà il cambio ottenuto dal Regio Tesoro sul ricavo dei medesimi titoli realizzati all'estero.

Art. 7.

Il corrispettivo in Buoni novennali del Tesoro 5 per cento - 1944 - dei titoli stranieri in divisa estera già ammessi alla quotazione in Italia, da cedersi ai sensi del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, quando la cessione non sia stata già liquidata nei confronti dei cedenti entro il 5 ottobre 1936, sarà calcolato sulla base della media delle quotazioni del 28 agosto 1935-XIII, sul relativo mercato di emissione ed al cambio previsto ai comma a) e b) dell'art. 5 od alle condizioni di cui al comma c) dell'art. 6.

Art. 8.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad acquistare per conto del Tesoro titoli italiani emessi all'estero, offerti da cittadini stranieri o da italiani residenti stabilmente all'estero.

Il regolamento con i cedenti sarà effettuato in contanti, in lire, in base al prezzo medio dei titoli sul mercato di emissione nel giorno in cui viene perfezionata l'operazione ed in base al cambio della Borsa di Milano nello stesso giorno.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare il cambio da applicare per il trasferimento delle lire versate sui conti bloccati istituiti dai decreti Ministeriali 11 e 20 novembre 1935-XIV, in base ad accordi da prendere a mezzo dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero con i creditori stranieri o gli organi che li rappresentano.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 2198.
Soppressione di n. 3 Fabbricerie della Diocesi vescovile di Lodi.

N. 2198. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle seguenti Fabbricerie della Diocesi vescovile di Lodi, comprese nel territorio della provincia di Milano:

1. Castelnuovo Bocca d'Adda - Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente;
2. Lodi - Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Annunziata in S. Salvatore;
3. Ossago - Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 2199.
Soppressione di n. 3 Fabbricerie delle Chiese parrocchiali della Diocesi vescovile di Concordia, in provincia di Udine.

N. 2199. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle seguenti Fabbricerie delle Chiese parrocchiali della Diocesi vescovile di Concordia, in provincia di Udine:

1. Fabbriceria della Chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, di Pradis di Sotto, nel comune di Clauzetto.
2. Fabbriceria della Chiesa parrocchiale delle SS. Fosca V. e Maura M.M., nel comune di Frisanco.
3. Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo di Bando, nel comune di Morsano al Tagliamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2200.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola professionale « Gentile Mazara » di Sulmona.

N. 2200. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola professionale « Gentile Mazara » di Sulmona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2201.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite della SS.ma Misericordia e del SS.mo Nome di Maria, in Pesaro.

N. 2201. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite della SS.ma Misericordia e del SS.mo Nome di Maria, in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2202.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Vianelli » con sede in Roma.

N. 2202. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Vianelli », con sede in Roma, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV.
Costituzione della Commissione pel trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, per l'anno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato sieno tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esiste o meno il diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1937, come appresso:

Presidente:

Cav. di gr. cr. dott. Rossi Francesco, presidente di sezione della Corte dei conti;

Membri:

Comm. dott. Carlizzi Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione del Regno;

Cav. di gr. cr. dott. De Simone Arnaldo, consigliere di Stato;

Gr. uff. dott. Giovenco Giuseppe, prefetto del Regno, capo del personale del Ministero dell'interno;

Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Segretario:

Cav. dott. Morelli Italo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 2. — D'ELIA.

(42)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1936-XV.
Nomina del sig. Moro-Lin Paolo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il gr. uff. Emilio Jarach fu Moisè, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Moro-Lin Paolo fu Vittore;

Visto il relativo atto di procura in data 10 luglio 1936 - Anno XIV, per notar Curti Pasini dott. Giov. Battista di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il signor Moro-Lin Paolo è nominato rappresentante alle grida del signor Jarach Emilio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(30)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1936-XV.
Nomina del sig. Cominotti Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Corti cav. Giacomo fu Bernardino, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Cominotti Antonio di Carlo;

Visto il relativo atto di procura in data 10 novembre 1936-XV per notar Bermond dott. Emilio di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Cominotti Antonio è nominato rappresentante alle grida del sig. Corti Giacomo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(31)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1936-XIV.
Aggiunta alla tabella A delle residenze diplomatiche e consolari disagiate approvata col decreto Ministeriale 27 dicembre 1929.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 861;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1929 concernente le tabelle delle residenze diplomatiche e consolari disagiate;

Considerato che per le sue condizioni di clima e di vita la residenza di Batavia (Indie Olandesi) è da considerarsi fra quelle che dànno diritto, agli effetti del computo degli anni per la pensione di riposo, ad un aumento di quattro dodicesimi del periodo di servizio in esse prestato;

Determina:

A decorrere dalla data di elevazione alla 1ª categoria del Regio consolato in Batavia (Indie Olandesi) tale residenza è inclusa nella tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 27 dicembre 1929 concernente le residenze che agli effetti del computo degli anni per la pensione di riposo, dànno diritto ad un aumento di quattro dodicesimi del servizio in esse prestato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: CIANO.

(11)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1936-XV.
Ripartizione dei Comuni della provincia di Pavia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1929, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Pavia agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare la detta ripartizione in seguito alla mutata circoscrizione territoriale di molti Comuni di tale Provincia, in modo che i lavori cui danno luogo ogni anno le verificazioni periodiche dei terreni possono svolgersi in conformità degli scopi pei quali sono ordinate;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Pavia in cinque gruppi e l'anno in cui a cominciare dal 1937, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Pavia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO I (1937).

1. Breme.
2. Frascarolo.
3. Galliavola.
4. Gambarana.
5. Lomello.
6. Mede.
7. Mezzanabigli.
8. Pieve del Cairo.
9. Sartirana.
10. Semiana.
11. Suardi.
12. Torreberretti-Castellaro.
13. Valle-Lomellina.
14. Velezzo-Lomellina.
15. Villabiscossi.
16. Albonese.
17. Candia-Lomellina.
18. Castel d'Agogna.
19. Castelnovetto.
20. Ceretto-Lomellina.
21. Cergnago.
22. Confienza.
23. Cozzo con Celpenchio.
24. Langosco.
25. Mortara.
26. Nicorvo.
27. Olevano.
28. Ottobiano.
29. Palestro.
30. Parona.
31. Robbio.
32. Rosasco.
33. Sant'Angelo Lomellina.
34. San Giorgio-Lomellina.
35. Valeggio.
36. Zeme.

GRUPPO II (1938).

1. Fortunago.
2. Alagna.
3. Travacò-Siccomario.
4. Cava-Manara.
5. Carbonara al Ticino.
6. Ferrera-Erbognone.
7. Mezzana-Rabattone.
8. Pieve-Albignola.
9. San Martino Siccomario.
10. Sannazzaro.
11. Scaldasole.
12. Sommo.
13. Villanova d'Ardenghi.
14. Zinasco.
15. Menconico.
16. Pregola.
17. Romagnese.
18. Santa Margherita di Staffora.
19. Valdinizza.
20. Varzi.
21. Zavattarello-Valverde.

GRUPPO III (1939).

1. Bascapè.
2. Battuda.
3. Bereguardo.
4. Bornasco.
5. Casorate-Primo.
6. Certosa di Pavia.
7. Dorno.
8. Giussago.
9. Gropello-Cairoli.
10. Landriano.
11. Marcignano.
12. Mirabello.
13. Pavia.
14. Rognano.
15. San Genesio.
16. Siziano.
17. Torre d'Isola.
18. Torre-Vecchia-Pia.
19. Trivolzio.
20. Trovo.
21. Vellezzo-Bellini.
22. Vidigulfo.
23. Zerbolò.
24. Cilavegna.
25. Borgo San Siro.
26. Cassolnovo.
27. Gambolò.
28. Garlasco.
29. Gravellona.
30. Tromello.
31. Vigevano.

GRUPPO IV (1940).

1. Barbianello.
2. Broni.
3. Campospinoso-Albaredo.
4. Canneto-Pavese.
5. Casanova-Lonati.
6. Castana.
7. Mezzanino-Po.
8. Pinarolo-Po.
9. San Cipriano-Po.
10. Verrua-Po.
11. Albuzzano
12. Badia-Pavese.
13. Belgioioso.
14. Chignolo-Po.
15. Copiano.
16. Corteolona.
17. Costa de' Nobili.
18. Cura Carpignano.
19. Filighera.
20. Fossarmato.
21. Genzone.
22. Montecalvo-Versiggia.
23. Montùbeccaria.
24. Pometo.
25. Portalbera.
26. Rovescala.
27. Gerenzago.
28. Inverno.
29. Lardirago.
30. Linarolo.
31. Magherno.
32. Marzano.
33. Miradolo.
34. Monticelli-Pavese.
35. Pieve-Porto-Morone.
36. Roncaro.
37. S. Cristina e Bissone.
38. San Zenone Po.
39. Spessa.
40. Torre d'Arese.
41. Valle Salimbene.
42. Villanterio.
43. Vistarino.
44. Zerbo.
45. Arena Po.
46. Bosnasco.
47. Golferenzo.
48. San Damiano al Colle.
49. S. Maria della Versa.
50. Stradella.
51. Volpara.
52. Zenevredo.

GRUPPO V (1941).

1. Bastida-Pancarana.
2. Borgo-Priolo.
3. Borgoratto-Mormorola.
4. Bressana-Bottarone.
5. Calvignano.
6. Casatisma.
7. Casteggio.
8. Castelletto di Branduzzo.
9. Codevilla.
10. Corvino San Quirico.
11. Lirio.
12. Lungavilla.
13. Montalto-Pavese.
14. Montebello.
15. Montùberchielli.
16. Mornico-Losana.
17. Pancarana.
18. Robecco-Pavese.
19. Rocca de' Giorgi.
20. Santa Giulietta.
21. Torrazza-Coste.
22. Verretto.
23. Bastida de' Dossi.
24. Casei-Gerola.
25. Cervesina.
26. Corana.
27. Cornale.
28. Godiasco.
29. Montesegale.
30. Pizzale.
31. Pontenizza.
32. Retorbido.
33. Rivanazzano.
34. Roccasusella.
35. Silvano-Pietra.
36. Voghera.
37. Cigognola.
38. Pietra de' Giorgi.
39. Redavalle.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1936-XV.
Esami di procuratore legale per l'anno 1937.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gen-

naio 1934, n. 36, e gli articoli 15 e 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Sentito il parere del Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore avranno luogo nella sede di ciascuna Corte di appello nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

Giovedì 15 aprile 1937: Diritto civile e commerciale.
Venerdì 16 aprile 1937: Diritto e procedura penale.
Sabato 17 aprile 1937: Procedura civile.

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 6 marzo 1937 alla Commissione esaminatrice nella Cancelleria della Corte di appello, corredate dai documenti indicati nell'art. 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 3.

Il numero massimo dei procuratori che, a termini dell'articolo 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1937 negli albi del distretto di ciascuna Corte di appello, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato *A*.

Art. 4.

Con successive decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello.

Roma, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

ALLEGATO *A*.

Numero dei procuratori che potranno essere iscritti negli albi per l'anno 1937, eccetto quelli i quali hanno il diritto alla iscrizione senza limitazione.

1. — *Corte di appello di Ancona.*
(N. 14).

1. — Ancona 4
2. — Ascoli Piceno. . . . 1
3. — Camerino 1
4. — Fermo 2
5. — Macerata 4
6. — Pesaro. 1
7. — Urbino 1

2. — *Corte di appello di Aquila.*
(N. 30).

8. — Aquila. 10
9. — Avezzano 1
10. — Chieti 6
11. — Lanciano 6
12. — Pescara 1
13. — Sulmona 5
14. — Teramo 1

3. — *Corte di appello di Bari.*
(N. 47).

15. — Bari. 23
16. — Brindisi 3
17. — Foggia 8
18 — Lecce 8
19. — Taranto. 4
20. — Trani 7

4. — *Corte di appello di Bologna.*
(N. 27).

21. — Bologna 8
22. — Ferrara 2
23. — Forlì 3
24. — Modena 4
25. — Parma 4
26. — Piacenza 2
27. — Ravenna 2
28. — Reggio Emilia . . . 2

5. — *Corte di appello di Brescia.*
(N. 23).

29. — Bergamo 6
30. — Brescia 12
31. — Cremona 3
32. — Mantova 2

6. — *Corte di appello di Cagliari.*
(N. 11).

33. — Cagliari 3
34. — Lanusei 2
35. — Nuoro 1
36. — Oristano 1
37. — Sassari 3
38. — Tempio Pausania . . 1

7. — *Corte di appello di Catania.*
(N. 17).

39. — Caltagirone 1
40. — Catania 6
41. — Modica 2
42. — Ragusa 3
43. — Siracusa 5

8. — *Corte di appello di Catanzaro.*
(N. 22).

44. — Castrovillari 2
45. — Catanzaro. 5
46. — Cosenza 2
47. — Locri 2
48. — Nicastro 4
49. — Palmi. 5
50. — Rossano 1
51. — Vibo Valentia. . . . 1

9. — *Corte di appello di Firenze.*
(N. 24).

52. — Arezzo 2
53. — Firenze 9
54. — Grosseto 2
55. — Livorno 2
56. — Lucca 2
57. — Montepulciano . . . 3
58. — Pisa 2
59. — Pistoia 1
60. — Siena 1

10. — *Corte di appello di Genova.*
(N. 26).

61. — Genova 12
62. — Imperia 1
63. — Massa 2
64. — San Remo 4
65. — Savona 4
66. — Spezia 3

11. — *Corte di appello di Messina.*
(N. 23).

67. — Messina 12
68. — Patti 5
69. — Reggio Calabria . . . 6

12. — *Corte di appello di Milano.*
(N. 56).

70. — Busto Arsizio 3
71. — Como 3
72. — Lodi 2
73. — Milano 30
74. — Monza 4
75. — Pavia 5
76. — Sondrio 3
77. — Varese 3
78. — Vigevano 3

13. — *Corte di appello di Napoli.*
(N. 85).

79. — Ariano Irpino . . . 2
80. — Avellino 3
81. — Benevento 3
82. — Campobasso 3
83. — Isernia 3
84. — Lagonegro 5
85. — Matera 3
86. — Melfi. 2
87. — Napoli 39
88. — Potenza 5
89. — Salerno 10
90. — S. Maria Capua Vet. 5
91. — S. Angelo dei Lomb. 3

14. — *Corte di appello di Palermo.*
(N. 41).

92. — Agrigento 3
93. — Caltanissetta 1
94. — Enna 2
95. — Nicosia 3
96. — Palermo 25
97. — Sciacca 2
98. — Termini Imerese . . 1
99. — Trapani 4

15. — *Corte di appello di Roma.*
(N. 68).

100. — Cassino 10
101. — Frosinone 2
102. — Littoria 2
103. — Perugia 5
104. — Rieti 4
105. — Roma 30
106. — Spoleto 6
107. — Terni 3
108. — Velletri 3
109. — Viterbo 3

16. — *Corte di appello di Torino.*
(N. 41).

110. — Alba 3
111. — Alessandria 3
112. — Aosta 1
113. — Asti. 2
114. — Biella 3
115. — Casale Monferrato . 5
116. — Cuneo 3
117. — Ivrea 2
118. — Novara 3
119. — Pallanza 1
120. — Torino 12
121. — Vercelli 3

17. — *Corte di appello di Trieste.*

(N. 17).

122. — Capodistria 1	126. — Tolmezzo 1
123. — Fiume 2	127. — Trieste 5
124. — Gorizia 1	128. — Udine 3
125. — Pola. 3	129. — Zara 1

18. — *Corte di appello di Venezia.*

(N. 38).

130. — Belluno 4	135. — Trento 4
131. — Bolzano 2	136. — Treviso 3
132. — Padova 6	137. — Venezia 8
133. — Rovereto 8	138. — Verona. 4
134. — Rovigo 3	139. — Vicenza 2

Visto, *il Ministro*: SOLMI.

(48)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1936-XV.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in St. Pierre e Miquelon (Montreal).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in St. Pierre e Miquelon alle dipendenze del Regio consolato in Montreal.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

(12) *Il Ministro*: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1936-XV.
Revoca dalla carica del sig. Alagna Augusto, rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1933-XI, col quale il sig. Alagna Augusto fu Ernesto venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del sig. Arneodo Pietro fu Giacomo, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto 16 novembre 1936-XV, per notar Costanza dott. Angelo di Torino, col quale il succitato rappresentante ha rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Alagna Augusto a rappresentante alle grida del sig. Arneodo Pietro, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

(29) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4637	6-2-1934	11419/20	Trieste	Bandelj Leopoldo fu Matteo	28-6-1900 - Malchina	Bandelli	—
4638	Id.	11419/21	Id.	Baric Carlo fu Antonio	1-11-1875 - Scoppo (Duttogliano)	Bari	Pick Maria fu Pietro, moglie; Anna, Emilio, Carlo, Dalibor, figli; Elena, nipote.
4639	Id.	11419/22	Id.	Baric Giuseppina fu Giovanni	12-3-1896 - Scoppo (Duttogliano)	Bari	—
4640	Id.	11419/23	Id.	Bastjancic Giuseppe fu Michele	19-3-1859 - Gargaro (Gorizia)	Bastiani	Jurevcic Giovanna di Giovanni, moglie; Francesco, figlio.
4641	Id.	11419/24	Id.	Batagelj Andrea fu Giusto	6-8-1885 - Camenie (Gorizia)	Batagelli	—
4642	Id.	11419/25	Id.	Baudaz Antonio di Antonio	30-5-1906 - Malchina (Duino-Aurisina)	Baldassi	Luigi, fratello.
4643	Id.	11419/26	Id.	Bencic Margherita fu Francesco	18-1-1907 - Torre	Bensi	—
4644	Id.	11419/27	Id.	Bezek Paola fu Carlo	31-12-1879 - Rifemberga	Bezzecchi	—
4645	Id.	11419/28	Id.	Bizjak Giuseppina fu Giuseppe	15-2-1902 - Rifemberga	Bisiani	—
4646	Id.	11419/29	Id.	Blazic Antonio di Matteo	11-10-1897 - Loquizza (Gorizia)	Blasi	Pahor Bernarda di Antonio, moglie; Umberto, figlio.
4647	Id.	11419/30	Id.	Blazic Luigi di Giuseppe	15-8-1883 - Sella delle Trincee.	Blasi	Bulat Caterina di Giovanni, moglie.
4648	16-1-1934	11419/616	Id.	Mojak Antonio fu Luca	29-3-1870 - S. Dorligo della Valle	Meacco	Zobec Maria fu Michele, moglie; Maria, Lazzaro, Amalia, figli.
4649	Id.	11419/615	Id.	Krizmancic Albino fu Andrea	22-2-1898 - S. Dorligo della Valle	Crismani	Maria di Antonio, moglie; Ignazia, figlia; Giovanna sorella; Angelo, Teodoro, Giuseppe, fratelli.
4650	Id.	11419/613	Id.	Maver Giovanna di Giovanni ved. Pangerc	14-5-1873 - S. Dorligo della Valle	Mauri e Pancrazi	Martino, Giuseppe, Giovanni fu Martino figli; Zobec Maria di Michele, nuora; Luigia Maria di Martino, nipote.
4651	Id.	11419/617	Id.	Boric Giacomo fu Giacomo	10-1-1870 - S. Dorligo della Valle	Bossi	Purger Giovanna di Giovanni, moglie; Emma, Rosa Maria, Carmela, figlio.
4652	Id.	11419/619	Id.	Gombac Giovanna fu Mattia	12-2-1868 - S. Dorligo della Valle	Giombi	—
4653	Id.	11419/622	Id.	Kocjan Carlo di Antonio	18-3-1893 - S. Dorligo della Valle	Canciani	—

N. d'ord. di r dazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4670	5- 2-1934	11419/31	Trieste	Celhar Giovanni fu Bartolomeo	3-10-1887 - Selze	Cellari	Pozar Giovanna di Michele, moglie; Mattia, Luigia, Maria, Carlo, figli.
4671	Id.	11419/31/1	Id.	Sabec Vincenzo fu Giovanni .	15-1-1909 - Selze	Saba	Giovanni, Giuseppe, fratelli.
4672	Id.	11419/32	Id.	Celhar Giovanni fu Mattia . .	20-8-1863 - Petteline	Cellari	Sajovec Caterina di Francesco, moglie; Francesca, Filippo, Rosa, Paola, figli.
4673	Id.	11419/33	Id.	Celhar Giovanni di Giovanni	16-6-1881 - Crastie	Cellari	Pokaj Anna di Michele, moglie; Giovanni fu Giovanni, padre; Giovanna, sorella; Giovanni, Stanislao, Anna, Maria, figli.
4674	Id.	11419/34	Id.	Celhar Giuseppe fu Giuseppe	30-8-1899 - S. Pietro	Cellari	Gombac Carolina fu Giovanni, moglie; Emilia, Francesca, figlie; Zitko Francesca fu Andrea, madre; Agata sorella.
4675	Id.	11419/35	Id.	Celhar Giuseppe fu Francesco	1-3-1880 - S. Pietro	Cellari	Bergoc Maria fu Giuseppe, moglie; Paola, Bogomir, Maria, Giuseppina, Francesco, Matilde, Michele, Antonia, figli; Lorenzo, fratello.
4676	Id.	11419/36	Id.	Celhar Giuseppe fu Andrea .	15-2-1857 - Rodoccova	Cellari	Mozgek Caterina fu Giacomo, moglie.
4677	Id.	11419/37	Id.	Smerdel Maria fu Giuseppe ved. Celhar	29-12-1870 - Selze	Cellari	Francesca, Paola, Giacomo, Carolina, figli.
4678	Id.	11419/38	Id.	Celhar Martino fu Bartolomeo	13-9-1894 - Selze	Cellari	Milavec Giuseppina fu Lorenzo, moglie; Francesco, Giuliana, Andrea, Silvestro, figli.
4679	27- 1-1934	11419/1	Id.	Celigoj Antonia fu Antonio vedova Abram	9-1-1858 - Parie	Abrami	Antonio, Maria, Carolina, figli.
4680	Id.	11419/2	Id.	Abram Francesco fu Giuseppe	4-10-1864 - Palci	Abrami	Alberto, Antonio, Giovanni, figli.
4681	Id.	11419/3	Id.	Abram Giovanni fu Bartolo .	18-6-1866 - Selze	Abrami	Zitko Francesca fu Andrea, moglie; Paola, Giovanni, Francesca, Maria, Elena, figli; Antonio, fratello.
4682	29- 1-1934	11419/4	Id.	Abram Giovanni fu Giuseppe	2-4-1869 - Palci	Abrami	Sustarsic Maria fu Giovanni, moglie; Ignazio, Giovanni fu Gaspare figliastri; Antonia, Giovanna, Francesco, Rosa, figli.
4683	Id.	11419/5	Id.	Abram Mattia fu Antonio . .	22-2-1895 - Tergni	Abrami	Sustersic Giuseppina fu Giovanni, moglie; Giuseppina, figlia; Mezgec Elena fu Luca madre; Elena, sorella; Mattia, Antonio, Michele, Francesco, Giuseppe, fratelli.
4684	Id.	11419/6	Id.	Abram Mattia fu Lorenzo . .	22-2-1875 - Palci	Abrami	Smerdel Giuseppa fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Maria, Giuseppe, figli.
4685	Id.	11419/7	Id.	Novak Apollonia fu Michele ved. Adam	14-2-1864 - S. Pietro del Carso	Movato e Adami	Caterina fu Antonio, cognata.
4686	Id.	11419/8	Id.	Lindic Francesca fu Mattia ved. Adam	24-10-1877 - S. Pietro del Carso	Lindi e Adami	Angela, Antonio, Francesco fu Antonio, figli; Francesca, nipote.
4687	Id.	11419/9	Id.	Adam Giacomo di Giacomo .	29-4-1903 - Petteline	Adami	Smerdel Maria fu Giovanni, moglie; Stanislao, Ladislao, Lodovico, figli.
4688	Id.	11419/10	Id.	Zafred Giovanna fu Andrea ved. Adam	10-5-1870 - S. Pietro del Carso	Adami	Giuliana Carlo, Giuseppe, figli.
4689	Id.	11419/11	Id.	Adam Giuseppe fu Michele .	16-3-1886 - Tergni	Adami	Zele Maria fu Francesco, moglie; Mattia, fratello.
4690	Id.	11419/12	Id.	Adam Giuseppe fu Gregorio .	4-3-1869 - Petteline	Adami	Cvetnic Giovanna fu Paolo moglie; Giuseppe, Francesca, Paolina, Antonio, Giovanna, figli.
4691	Id.	11419/14	Id.	Ambrozic Francesco di Giuseppe	18-9-1895 - Villa Slavina	Ambrosi.	—
4692	Id.	11419/15	Id.	Bandelj Giuseppe di Giuseppe	30-11-1894 - Gabrovizza	Bandelli	Krasovec Dorotea fu Valentino, moglie; Giuseppina, Dora, figlie.
4693	Id.	11419/16	Id.	Bolavec Mattia fu Gaspare . .	11-2-1869 - Rodoccova	Belazzi	Rak Francesca fu Tomaso, moglie; Giovanni, Anna, figli.
4694	Id.	11419/17	Id.	Bevk Pietro fu Valentino . .	11-2-1877 - Soce	Belli	Mlinar Marianna fu Francesco, moglie; Giovanni fu Bartolomeo, nipote.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 (1934)	127057	28 —	*Salustro Maria* fu Antonio, minore sotto la tutela di *Salustro* Michele fu Antonio, dom. a Torre del Greco (Napoli).	*Sallustro Maria-Michela* fu Antonio, minore sotto la tutela di *Sallustro*, ecc. come contro.
»	194874	24,50	Sallustro *Maria-Michele*, ecc. come sopra.	Sallustro *Maria-Michela*, ecc. come sopra.
»	375560	17,50	Sallustro *Maria-Michele*, ecc. come sopra.	Sallustro *Maria-Michela*, ecc. come sopra.
Rendita 5 %	61542	3000 —	Crowhter Noemi fu Carlo, minore sotto la tutela di Crowther Luigi-Arturo fu Federico, dom. a Torino, con usufrutto a De Costar Saint Leger *Luisa* di Leonzio, ved. di Crowther Carlo, dom. a Villadossola (Novara).	Crowther Noemi fu Carlo, minore sotto la tutela di Crowther Luigi-Arturo fu Federico, dom. a Torino, con usufrutto a De Costar Saint Leger *Maria-Luigia*, ecc. come contro.
»	61543	3000 —	Crowther Anna-Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre De Costar de Saint Leger *Luisa* di Leonzio, ved. di Crowther Carlo, dom. a Villadossola (Novara). Con usufrutto a De Costan De Saint Leger *Luisa* di Leonzio ved. di Crowther Carlo, dom. a Villadossola (Novara).	Crowther Anna-Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre De Costar de Saint Leger *Maria-Luigia* di Leonzio, ved. di Crowther Carlo, dom. a Villadossola (Novara). Con usufrutto a De Costar De Saint Leger *Maria-Luigia* di Leonzio ved. di Crowther Carlo, dom. a Villadossola (Novara).
»	61544	125 —	Crowther Noemi fu Carlo, minore sotto la tutela di Crowther Luigi-Arturo, dom. a Torino, con usufrutto a De Costar De Saint Leger *Maria-Luisa* di Leonzio, ved. Crowther.	Crowther Noemi fu Carlo, minore sotto la tutela di Crowther Luigi-Arturo, dom. a Torino, con usufrutto a De Costar De Saint Leger *Maria-Luigia* di Leonzio, ved. Crowther.
Cons. 3,50 (1906)	616755	210 —	Del Matto Giovanni-Vincenzo, dom. a Pesco Lanciano (Campobasso) con usufrutto vitalizio a favore di Masselli *Filomena* fu Domenico, moglie di Del Matto Vincenzo, dom. a Pescolanciano (Campobasso).	Del Matto Giovanni-Vincenzo, dom. a Pesco Lanciano (Campobasso) con usufrutto vitalizio a favore di Masselli *Maria-Filomena-Regina*, fu Domenico, moglie di Del Matto Vincenzo, dom. a Pescolanciano (Campobasso).
Redim. 3,50 (1934)	59726	10,50	Martuscelli *Eugenio* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Amati Raffaela di Francesco, ved Martuscelli, dom. a Muro Lucano (Potenza).	Martuscelli *Eugenia* ecc. come contro.
»	59727	3,50	Martuscelli Adele, Luigi ed *Eugenio* fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre Amati Raffaela di Francesco, ved. Martuscelli, dom. a Muro Lucano (Potenza).	Martuscelli Adele, Luigi ed *Eugenia* ecc., come contro.
»	114495	17,50	Come sopra.	Come sopra
Cons. 3,50 (1906)	774840	14 —	Come sopra.	Come sopra
Redim. 3,50 (1934)	67511	812 —	*Coriani* Iride fu Ildebrando, minore sotto la p. p. della madre Dall'Oglio Erminia, ved. *Coriani*, dom. a Villa Poma (Mantova).	*Corniani* Iride fu Ildebrando, minore sotto la p. p. della madre Dall'Oglio Erminia, ved. *Corniani*, dom. a Villa Poma (Mantova).
Prestito Naz. 5 %	4002	1000 —	Rigoni Maria di Emilio, moglie di Miotti *Attilio*, dom. a Borgolavezzaro (Novara).	Rigoni Maria di Emilio, moglie di Miotti *Ettore-Attilio* dom. a Borgolavezzaro (Novara).
Redim. 3,50 (1934)	304014	84 —	Condò *Silvia* fu Rodolfo, minore sotto la p. p. della madre Ginevra Gallo fu Pietro, ved. Condò, dom. a Napoli	Condò *Silvio* fu Rodolfo, ecc. come contro.
»	167494	175 —	*Franceschella* Luigi fu Agostino dom. a Guglionesi (Campobasso).	*Francischiello o Franceschiello* Luigi fu Agostino, dom. a Guglionesi (Campobasso).
»	167495	175 —	*De* Francesco Carmela fu Nicola maritata *Franceschella*, dom a Guglionesi (Campobasso).	*Di* Francesco Carmela fu Nicola, maritata *Francischiello o Franceschiello*, dom. a Guglionesi (Campobasso).
»	24040	381,50	Balbi *Lorenzina* di *Stefano-Andrea*, moglie di Gambetta Alessandro, dom. a Torino.	Balbi *Lorenzina-Giovanna-Cristina-Michelina* di *Andrea* ecc., come contro.
»	237765	17,50	Balbi *Lorenzina* di *Stefano-Andrea*, maritata Gambetta, dom. a Rovigo.	Balbi *Lorenzina-Giovanna-Cristina-Michelina* di *Andrea*, maritata Gambetta, dom. a Rovigo.
»	389676	420 —	Come sopra.	Come sopra.
»	398219	2222,50	Come sopra.	Come sopra.
»	332847	192,50	Cagnetta *Corinna* fu Guglielmo, moglie di Riccardi Alessandro fu Contardo, dom. a Pavia, con usufr. a Cottica *Teresa* fu Vincenzo, ved. Cagnetta Guglielmo	Cagnetta *Corinna-Annetta* fu Guglielmo, moglie di Riccardi Alessandro fu Contardo, dom. a Pavia, con usufr. a Cottica *Maria-Teresa* fu Vincenzo, ved. Cagnetta Guglielmo.
»	101779	14 —	*Maugeri* Mario fu Pietro, dom. a Refrancore (Alessandria).	*Mangiarino* Mario fu Pietro, dom. a Refrancore (Alessandria).
Cons. 3,50 (1906)	3365	70 —	Beratto *Domenica* fu Domenico, nubile, dom. a Traversella (Torino).	Beratto *Maria-Domenica* ecc., come contro.
»	550897	35 —	Come sopra.	Come sopra.
»	692284	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 (1902)	2939	59,50	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 (1934)	27792	L. 836,50	Franzoni Ranieri, Ernesto e Vilma, nubile, fu Giovanni, per un quarto ciascuno e Nicoli Sirio, vulgo Sergio, Bruno, Giorgio, Lidia vulgo *Lada* e *Lia* di Oreste, minor sotto la p. p del padre, congiuntamente per l'altro quarto, quali eredi indivisi di Franzoni Giovanni fu Domenico, tutti dom. in Carrara. Con usufrutto vit. a Roberti *Ausonia* fu Ranieri, ved. Franzoni, dom in Carrara.	Franzoni Ranieri, Ernesto e Vilma nubile, fu Giovanni, per un quarto ciascuno e Nicoli Sirio, vulgo Sergio, Bruno, Giorgio, Lidia vulgo *Lada* e *Lia* di Oreste, minori sotto la p p del padre, congiuntamente per l'altro quarto, quali eredi indivisi di Franzoni Giovanni fu Domenico, tutti dom. in Carrara. Con usufrutto vit. a Roberti *Caterina* fu Ranieri, ved. Franzoni, dom. in Carrara.
Cons. 3,50 1906	713621	80,50	*Feragotti* Martino di Lorenzo, dom. a Trasaghis (Udine). Ipotecata.	*Feregotto* Martino ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935	8632	4210 —	Terracini Gioia fu Amadio, moglie di *Artom Ernesto* fu Alessandro, dom. in Asti. Vincolata per dote.	Terracini Gioia fu Amadio, moglie di *Artom Romaint Benzion detto Ernesto* fu Alessandro, dom. in Asti. Vincolata per dote.
Buono Tesoro Nov. II Serie (1940)	1405	3500 — (capitale)	*Bellini Rino* fu Sante, minore sotto la p. p. della madre Belloni Angela fu Ferrante, ved. *Bellini*.	*Bellin Enrico-Rino* fu Sante, minore sotto la p. p. della madre Belloni Angela fu Ferrante, ved. *Bellin*.
Redim. 3,50 (1934)	428153	56 —	Fabre Angela fu Michele, moglie di Demaria Felice, dom. in Cuneo, con usufrutto vitalizio a Fabre *Clara* fu Francesco, ved. Vannucci Everardo, dom. in Cuneo.	Fabre Angela fu Michele, moglie di Demaria Felice, dom. in Cuneo, con usufr. vit. a Fabre *Emilia-Chiara* ecc. come contro.
»	428155	3,50	Fabre Fortunata fu Michele, Fabre Angela fu Michele in Demaria, Fabre Michele fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Sobrino Francesca, ved. Fabre, eredi indivisi di Fabre Ercole, *con usufr. come sopra*.	Come contro, *con usufr. come contro*.
»	290840	171,50	Fabre Fortunata fu Michele ecc., *con usufr. come sopra*.	Come contro, *con usufr come sopra*.
»	429151	343 —	Fabre Fortunata fu Michele, ecc., come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
»	428152	56 —	Come le precedenti.	Come le precedenti.
»	299341	861 —	Fabre Pietro fu Carlo, dom. in Verona, *con usufr. come le precedenti*.	Come contro, *con usufrutto come le precedenti*.
Cons. 3,50 (1906)	788815	451,50	Re Emilia, moglie di Serra Giovanni di Giacomo, Angelo, Maria nubile, Lina nubile e Dario, fratelli e sorelle fu *Luigi*, dom in Genova, eredi indivisi. Con usufrutto vit. a Lambert *Giovanna* fu Giovanni-Battista, ved. di Re *Luigi*, dom. in Genova.	Re Emilia, moglie di Serra Giovanni di Giacomo, Angelo, Maria nubile, Lina nubile e Dario, fratelli e sorelle fu *Paolo-Luigi*, dom. in Genova, eredi indivisi. Con usufrutto vit. a Lambert *Maria-Caterina-Salvatora-Angela-Giovanna detta Giovanna* fu Giovanni Battista, vedova di Re *Paolo Luigi*, dom. in Genova.
»	75135	21 —	*Defferari* Carlo Andrea fu Angelo, dom. in Moconesi.	*De Ferrari* Carlo-Andrea fu Angelo, dom. in Moconesi.
»	70967	119 —	*Deferrari Andrea* fu Angelo, dom. in Moconesi.	*De Ferrari Carlo-Andrea* fu Angelo, dom. in Moconesi.
Redim. 3,50 (1934)	209601	227,50	Fausti Sestilia, *Ulderica* e Luigi di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Patrignone, frazione del comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno).	Fausti Sestilia, *Ulderico* e Luigi ecc., come contro.
»	131150	77 —	*Ricci* Angiolina fu Vincenzo, moglie di Papa Annibale, dom. in Pietradefusi (Avellino). Dotale.	*Riccio* Angelina ecc., come contro.
Cons. 3,50 (1906)	442493	84 —	Come sopra.	Come sopra.
»	824055	185 —	Come sopra.	Come sopra.
»	745755	84 —	Come sopra.	Come sopra.
»	745758	126 —	Come sopra.	Come sopra.
»	584947	140 —	Spera *Giuseppe* fu Francesco, dom. a Tito (Potenza).	Spera *Antonio-Giuseppe* fu Francesco, dom. a Tito (Potenza).
»	716655	77 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6338)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di segretario titolare presso la Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, con il quale è stata approvata la pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex-combattenti;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, contenente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1941;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, sull'assunzione delle donne nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista,

dei mutilati o feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di segretario titolare presso la Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria (gruppo *B*, grado 11°).

Da detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 1 dell'articolo seguente con una copia autentica del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno unire i seguenti documenti:

1° titolo di studio: *a*) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (Sezione ragioneria); *b*) certificato dal quale risultino i voti ottenuti negli esami di licenza;

2° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto il 18° anno e non ha superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 49 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di inscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detta iscrizione deve comprovarsi mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Qualora in detti certificati si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, essi debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini sammarinesi l'appartenenza al P.N.F. dovrà essere comprovata mediante certificato firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora trattasi di sammarinesi residenti nella Repubblica, mentre per i sammarinesi residenti nel Regno i certificati comprovanti tale appartenenza saranno rilasciati e firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito;

11° ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato potranno unire, a corredo della domanda, i soli documenti di cui ai nn. 1, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta verterà sulla ragioneria degli Enti pubblici e privati e sull'ordinamento amministrativo e contabile dello Stato, con particolare riferimento all'ordinamento amministrativo e contabile delle Regie stazioni sperimentali per l'industria.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verterà su nozioni di diritto amministrativo, civile, commerciale e corporativo.

I candidati dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, al successivo classificato seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarare per iscritto la sua accettazione, in caso contrario o qualora non occupi il posto entro il termine assegnato, verrà dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il vincitore sarà nominato, per un biennio, titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale del grado oltre l'eventuale aggiunta di famiglia con le riduzioni di cui alle norme in vigore.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quant'altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(27)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 8797, Div. San., in data 8 aprile 1936, pubblicato il 10 maggio 1936-XIV, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, con cui si fa luogo all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso ad otto posti di medico condotto in provincia di Littoria;

Visto il decreto n. 8798, Div. San., in data 8 aprile 1936 XIV, con cui si fa luogo alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto n. 17608 del 24 agosto 1936, con il quale il dottore Giuseppe Manno, medico condotto di Roccasecca dei Volsci, viene destinato e prestar servizio nella condotta medica di Sabaudia;

Viste le domande degli interessati;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alberto Rapanà è dichiarato vincitore del concorso ad otto posti di medico condotto in provincia di Littoria e destinato a prestar servizio nella condotta medica di Roccasecca dei Volsci, in comune di Priverno.

Il podestà di Priverno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Littoria, addì 16 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: GIACONE.

(6296)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto l'avviso 15 maggio 1935, con il quale veniva bandito il concorso per un posto di veterinario condotto nella provincia di Agrigento e precisamente per il comune di Casteltermini;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice, costituita con decreto di S. E. il Ministro per l'interno, in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per un posto di veterinario condotto nella provincia di Agrigento:

1° Dott. Campisi Paolo di Luigi . . . . con punti 9,33/50
2° Dott. Vaccaro Baldassare fu Salvatore » » 7/50
3° Dott. Maida Carmelo fu Alessandro . » » 5,50

Agrigento, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(37)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio 3 giugno 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 164 del 17 luglio 1936-XIV;

Visto il decreto prefettizio 28 settembre 1936, n. 11033, con cui veniva dichiarato vincitore per la condotta medica di Torre S. Patrizio il dott. Santella Matteo;

Considerato che il predetto dott. Santella non ha assunto servizio, benchè regolarmente invitato, entro il termine stabilito, e pertanto dovrà essere ritenuto decaduto;

Tenute presenti le preferenze espresse dai concorrenti nelle loro domande;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) Il dott. Santella Matteo è dichiarato decaduto da titolare della condotta medica di Torre S. Patrizio;

2) Il dott. Scarazza Alessandro è dichiarato vincitore per la condotta medica di Torre S. Patrizio.

Il podestà di Torre S. Patrizio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(38)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.